

(N. 2274-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteridi concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia ed il Principato di Monaco per la definizione delle questioni economiche in sospenso fra i due Paesi, derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'occupazione militare italiana nel Principato di Monaco durante l'ultima guerra ha dato luogo in corso di tempo ad una richiesta di riparazioni da parte del Principato, inizialmente avanzata per circa 400 milioni.

D'altra parte erano stati assoggettati a sequestro in virtù dell'ordinanza - legge monegasca n. 395, del 12 settembre 1944, - beni italiani valutati intorno a 500 milioni, e il Governo Italiano ne chiedeva la liberazione.

Per la definizione di tali questioni economiche si sono svolte trattative che si sono concluse con uno scambio di Note in data 4 dicembre 1951.

Per l'Accordo raggiunto, il Governo italiano si obbliga a versare al Principato a titolo di tacitazione dei danni da questo subiti durante l'occupazione militare italiana, la somma di franchi francesi 28.500.000 ed inoltre a cedere in proprietà al Principato l'immobile detto « Casa d'Italia » in Monaco. Detto im-

mobile deve essere ceduto, previo acquisto che il Governo Italiano deve farne dalla « Société Immobilière italienne » di Monaco, e la spesa all'uopo occorrente è costituita dalla somma di lire 8.500.000 franchi francesi. Cosicchè in totale l'onere che viene a sostenere lo Stato Italiano è di lire 37.000.000.

Da parte sua il Governo del Principato si obbliga a liberare al più presto dal sequestro i beni italiani che vi furono sottoposti in virtù dell'ordinanza-legge di cui sopra.

Lo scambio di Note anzidetto è integrato con lettere aggiuntive di pari data, per determinare le modalità di esecuzione dell'Accordo. Così per esempio è stabilito che il versamento dei franchi francesi 28.500.000 deve farsi sulla base degli accordi di pagamento

(*clearing*) esistenti tra l'Italia e la Francia, e ciò perchè si è nella zona del franco. Ma ciò che ha interesse particolare è l'assicurazione data al Governo italiano che agli italiani residenti nel Principato sarà fatto lo stesso trattamento che potrà essere riconosciuto agli appartenenti ad altre Nazioni a titolo di danno in dipendenza della cooperazione militare italiana.

Sembra che l'Accordo raggiunto debba sotto ogni aspetto incontrare favore, avendo tra l'altro presente l'ingente valore dei beni italiani che vanno ad essere liberati da sequestro.

Pertanto il disegno di legge concernente la ratifica degli scambi di note anzidetti merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati gli Scambi di Note tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativi alla definizione delle questioni economiche in sospeso fra i due Paesi derivanti dalla passata guerra, effettuati in Monaco il 4 dicembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.